



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace ha
pronunciato la seguente

R.G. _____
Sent. n. <u>1055/16</u>
Oggetto: _____

Depositato il: _____

Rep. n. _____

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 827/2016 R.G.

TRA

rappresentata e
difesa dall'Avv. D. Loiacono presso cui è elettivamente
domiciliata in Roma alla via Val Varaita n. 8 giusta
delega in calce all'atto di citazione

attrice

CONTRO

S.p.A. EQUITALIA in persona del l.r.p.t. elettivamente
domiciliata in Bari alla via D. Marin n. 3

convenuta

NONCHE'

COMUNE di BARI in persona del l.r.p.t. rappresentato e
difeso dall'Avv. M. Cantatore presso cui è

elettivamente domiciliato in Bari alla via Q. Sella n.

40 giusta procura in atti

convenuto

Oggetto: Opposizione a preavviso di fermo. Conclusioni

come da verbale del 21.4.16 La sentenza viene redatta

ai sensi del novellato art. 132 2° co. N. 4 e art. 118

disp.att. come modificati dalla L. 69/09

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dall'Ente Concessionario in merito al difetto di incompetenza funzionale del Giudice di Pace adito.

Va infatti chiarito che la competenza sui ricorsi aventi ad oggetto opposizione a provvedimento di fermo o preavviso di fermo comunicati da Equitalia, vanno proposti al Giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) competente per valore, secondo le norme generali previste dal codice di procedura civile.

Va da sé che nel caso in cui il fermo trovasse la sua fonte in una C.E. avente ad oggetto crediti di carattere tributario, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice tributario.

Sul punto la S. C. ha chiarito con reiterate pronunce la questione.

Con ordinanza n. 14831/08 le S.U. della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che "con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 D.P.R. 602/12, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al Giudice tributario o al Giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte non tributari". Identico principio (la giurisdizione spetta al Giudice che ha la cognizione sul diritto a cautela del quale il fermo è disposto) si riviene nelle pronunce della Cass. a Sez. Unite n. 555/09 e 10672/09. Va altresì precisato che sempre la S.C., con ordinanza n. 15354 del 22.7.15, ha chiarito che "il fermo e l'ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive, ma solo atti con finalità cautelari del credito che non avviano il procedimento di espropriazione, ma servono solo a garantire la successiva riscossione", escludendo in tal modo la possibilità di opposizione all'esecuzione forzata.



Del pari priva di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente Concessionario, atteso che, pur essendo limitata la sua attività alla sola notifica della C.E. ed alla riscossione coattiva delle somme, c'è da considerare che nel procedimento "di iscrizione a ruolo di una somma non pagata" il Concessionario della riscossione rappresenta un altro soggetto che assume una veste rilevante. Lo stesso infatti, ha sempre un interesse economico poiché percepisce una somma, in proporzione all'importo, per la propria prestazione. Anche sul punto è intervenuta la S.C. che ha ribadito la necessità del litisconsorzio necessario passivo, tra ente impositore (in questo caso il Comune di Bari in qualità di titolare della pretesa contestata) e concessionario per la riscossione (quale soggetto che ha emesso l'atto oggetto di opposizione), chiarendo pertanto l'esistenza di un interesse proprio dell'esattore alla partecipazione al giudizio di opposizione (Cass. n. 24154/07-709/2008).

La domanda va accolta.

Va precisato infatti che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo, è normalmente diretta non solo a

far valere i vizi di detto provvedimento in sé e per sé considerato (in quanto atto autonomamente impugnabile) ma anche e soprattutto a contestare la legittimità della pretesa creditoria originaria e di quella esattoriale che la incorpora. Nel caso in esame l'opponente ha contestato non solo i vizi propri del provvedimento di fermo ma anche l'intera procedura esattoriale nel cui ambito era stata disposta la misura del fermo, deducendo appunto l'inesistenza e/o la mancata conoscenza dei titoli sottesi alla C.E. menzionata nel provvedimento di fermo nonché la notifica della stessa C.E. menzionata nel predetto provvedimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio dell'impugnazione del provvedimento in questione è esperibile nei casi in cui la C.E. è emessa senza essere preceduta dalla notifica del provvedimento sanzionatorio (verbale di accertamento o ordinanza ingiunzione) sotteso alla stessa onde consentire al ricorrente di recuperare l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Nel caso in esame manca la prova dell'esistenza della cartella di pagamento in forza della quale il concessionario ha avviato l'esecuzione coattiva nei

confronti dell'opponente. Sul punto è opportuno osservare che la C.E. è a differenza del titolo recante la sanzione iscritta a ruolo (quale ad esempio il verbale di accertamento della violazione al C.d.S.) un atto formato dallo stesso concessionario, il quale dunque non può non averne la piena e diretta disponibilità; di talchè non si ravvisa neppure alcuna ragione obiettiva idonea a giustificare la mancata conservazione del relativo riscontro documentale nonché il mancato deposito in causa.

Ne deriva che nel momento in cui l'opponente impugna il preavviso di fermo amministrativo, deducendone l'illegittimità, tra l'altro per inesistenza o per mancata notifica del fondamentale atto presupposto (la C.E.) a mezzo del quale viene portato a conoscenza del debitore il ruolo formato nei suoi confronti e gli elementi identificativi essenziali del debito iscritto per cui si procede coattivamente, è certamente onere del concessionario produrre in giudizio detto atto (ancorché in copia) e la prova della relativa notifica, dall'una e dall'altra dipendendo, poi la legittimità dei successivi passaggi dell'esecuzione compresa l'adozione tempestiva del fermo (art. 86 D.P.R.



602/73). Nel caso di specie non vi è traccia nel carteggio versato in atti dalla Equitalia, della C.E. elencata nel preavviso di fermo amministrativo. Né tale produzione può dirsi surrogabile dall'allegazione degli estratti del ruolo informatizzato, che, oltre ad essere atti interni, elaborati dal Concessionario a fini di gestione del ruolo, sono oggettivamente documenti ben diversi dalle cartelle di pagamento, costituenti atti formali dell'esecuzione esattoriale espressamente disciplinati dalla legge e dai quali la legge stessa fa dipendere adempimenti e termini cui resta soggetto il concessionario procedente (Sent. Del Trib. di Bari del 6.12.10) e né tanto meno dalla cartolina versata in atti (in copia) dal Concessionario, che non contiene alcun riferimento al numero di ruolo della cartella né vi è certezza della data di notifica, non potendosi ritenere valide le note scritte a mano sulla stessa.

Tanto premesso il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

La particolarità della questione e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.


P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Bari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fiore Rosa nei confronti della Equitalia E.TR. S.p.A. nonché del Comune di Bari con atto notificato il 13.11.15 rigettata ogni altra richiesta istanza e/o eccezione così provvede:

- 1) Rigetta le eccezioni sollevate dalla parte convenuta E.TR. Equitalia S.p.A.;
- 2) Dichiarà illegittimo il provvedimento dalla E.TR. Equitalia s.p.a. comunicato con nota del 13.3.15 sul mezzo di proprietà dell'attrice Mercedes tg. EK 402 WW;
- 3) Ordina al Conservatore del PRA di Bari la cancellazione del detto fermo (ove trascritto) a spese del Concessionari;
- 4) Spese compensate

Così deciso in Bari, 2 Maggio 2016



Il Giudice di Pace

